31 maggio 2023

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO, DOVE SI DARÀ NOTIZIA ANCHE DI EVENTUALI PROSSIMI WEB-IN-AIR.

1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1.1 Dove posso reperire materiale di supporto ai fini della partecipazione al Bando?

Il Bando è pubblicato sul BUR e ulteriori informazioni sono reperibili, sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-efficienza-energetica-energie-rinnovabili-nelle-imprese

inoltre si potrà trovare il modulo da compilare e l'elenco degli allegati alla domanda sul sito di Finpiemonte, all'indirizzo:

https://www.finpiemonte.it/ nella sezione "Agevolazioni e incentivi - consulta agevolazioni disponibili".

1.2 E' possibile presentare domanda su entrambe le Azioni: Azione II.2i.2 " efficientamento energetico" e Azione II.2ii.2 " Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili"?

Sì è possibile, ma dovranno essere presentate due domande distinte, una per Azione.

Tuttavia gli interventi a valere sull'Azione II.2ii.2- "Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili" devono essere abbinati ad interventi di "efficientamento energetico" nell'ambito di una domanda di agevolazione sul PR 21-27 o devono riguardare iniziative che implementano e rendono più performanti dal punto di vista energetico gli interventi realizzati con la programmazione POR FESR 2014-2020 – Asse IV Azione IV.4b.2.1. di cui alle d.d. 310/A1904A del 30/05/2016 e n. 48/A1616A dell' 11/02/2020.

Ad esempio, se nella passata programmazione 2014-20 si è stati ammessi per la realizzazione di un impianto CAR, è possibile fare domanda per le rinnovabili su PR 2021-27.

Non sono imposti limiti, per quantità e dimensione, agli interventi di efficientamento cui abbinare le rinnovabili: l'intervento di efficientamento può essere rappresentato da un relamping o dalla sostituzione degli infissi, purché siano interventi rispondenti ai requisiti del Bando.

Per le modalità di presentazione delle domande sulle rispettive Azioni attenersi al paragrafo 3.1 del Bando.

1.3 Se un'azienda ha già installato pannelli fotovoltaici a sua cura e spese senza alcun finanziamento FESR, può partecipare al bando per l'installazione di sistemi di accumulo e stoccaggio? Inoltre il revamping di un impianto fotovoltaico esistente (oggetto di contributo GSE)

per sostituzione con pannelli di nuova tecnologia più performante è agevolabile? (GSE quindi non autoconsumo).

NO, i sistemi di accumulo e stoccaggio sono previsti sulla domanda "RINNOVABILI", quindi è richiesto UN INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO.

Si specifica che, non è possibile presentare domanda solo per la Azione II.2.ii.2 "Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese" in quanto a tale istanza deve sempre essere abbinata un intervento di efficienza energetica (Azione II.2.i.2)

Pertanto, come meglio specificato al paragrafi 1.2 e 3.1 del bando, i destinatari finali potranno pertanto presentare domanda sulla Azione "F.E.R." solo nei casi ivi indicati.

Non valgono interventi eseguiti a "cura e spese" del richiedente, ma soltanto quelli ammessi all'agevolazione con fondi FESR della presente o passata Programmazione.

Non sono infine ammissibili interventi di revamping su impianto fotovoltaico esistente (es. sostituzione pannelli o inverter).

1.4 Nel caso di PAS per FV occorre caricarla?

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), trattandosi di un documento che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività), non è da acquisire/presentare prima di trasmettere la domanda di ammissione all'agevolazione.

1.5 Stiamo costruendo una nuova sede operativa e vorremmo mettere un impianto fotovoltaico, questo bando può accompagnarci nell'investimento?

No, la costruzione di nuove sedi comporta l'ottemperanza di quote rinnovabili obbligatorie (cfr. il combinato disposto da D.M. 26.06.2015 e D.Lgs. 199/21). Inoltre, la nuova sede non ha un Diagnosi energetica basata su almeno due anni di consumo utile a "validare" il modello energetico.

1.6 E' ammissibile l'installazione di un impianto fotovoltaico su immobile in affitto? La spesa è stata sostenuta dal conduttore.

Qualunque intervento ammissibile può essere anche sostenuto da un conduttore e riguardare un immobile in affitto. Tuttavia, se, come si intuisce dalla domanda, l'investimento è già stato "sostenuto" non è più ammissibile, perché le spese ammissibili sono soltanto quelle sostenute dopo la presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese tecniche e fatto salvo quanto riportato in FAQ 1.2.

1.7 Dove è possibile trovare l'elenco degli intermediari convenzionati?

Per consultare l'elenco degli intermediari che opereranno a valere sulla presente misura fare riferimento alla pagina del sito:

https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/fesr-21-27efficientamento-energetico-imprese

1.8 **Le esclusioni previste dall'art. 7 del regolamento 2021/1058 (ad es. smaltimento rifiuti) riguardano solo l'ambito dell'investimento oppure proprio l'attività svolta dal soggetto richiedente? Nello specifico, è ammissibile ad agevolazione un'azienda che svolge come attività prevalente quella di smaltimento rifiuti e voglia realizzare investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili in due siti in cui l'attività primaria è quella di recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti?**

In linea di massima, se gli interventi previsti riguardano l'efficientamento di linee di produzione volte alla riduzione dei rifiuti da destinare a discarica, nonostante occorra una analisi approfondita del progetto una volta presentato, è possibile ritenere che gli interventi proposti siano ammissibili al bando.

Per approfondimenti ed evitare sovrapposizioni si richiama comunque quanto previsto dalle azioni del PR FESR Piemonte 21-27 inerenti l'Obiettivo Specifico 2.6, a pag. 84, i cui beneficiari sono anche le PMI.

Il testo del PR approvato dalla Commissione Europea è reperibile al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-11/pr_fesr_piemonte_2021_2027.pdf

2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

2.1 Le MICRO Imprese possono partecipare al Bando?

Sì.

2.2 Una PMI con un processo produttivo già attivo, che installa un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento per soddisfare i propri consumi, può rientrare tra i beneficiari del bando?

Tra i destinatari del Bando rientrano le PMI, così come è ammissibile il finanziamento di impianti C.A.R..

2.3 Un'impresa avente sede legale non in Piemonte, ma sito produttivo in Piemonte può accedere al bando per un intervento da realizzare nel sito situato in Piemonte?

Sì, l'unità locale dove viene realizzato l'intervento deve essere sita e operativa in Piemonte e deve risultare attiva e produttiva al momento della presentazione della domanda.

2.4 Quali settori sono ammissibili ai sensi del bando?

A differenza della passata programmazione in cui vi era un preciso elenco di attività economiche ammissibili che si basavano sul Codice ATECO della sede dell'intervento, nella presente Misura risultano esclusi solo:

- gli ambiti di cui all'Art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058;
- quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Di conseguenza, fatte salve le limitazioni specificate al precedente elenco, possono essere ammissibili interventi presentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle imprese del comparto alberghiero e dalle imprese del comparto commercio.

2.5 Le imprese in possesso della Certificazione ISO 14001 o EMAS, secondo il D.Lgs. 102/2014, non sono tenute anche se grandi imprese alla diagnosi energetica. Sono quindi obbligate a redigerne una al solo scopo di accedere al Bando?

Il documento di diagnosi energetica è un requisito di ammissibilità al bando.

2.6 Quali sono i soggetti abilitati a fornire la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica deve essere redatta secondo i requisiti espressi all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ovvero secondo le norme tecniche ISO 16247 1:4.

Per le imprese soggette all'obbligo di diagnosi ai sensi del D.Lgs. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all'art. 8 comma 1 del decreto a partire dal 19/07/2016.

2.7 **Un'impresa interessata a realizzare interventi (relativi all'Azione Efficientamento o all'Azione Rinnovabili) in più sedi/unità locali in Piemonte quante domande può presentare?**

Una sola domanda per ogni Azione, in cui vengano riportati tutti gli interventi da realizzare sul territorio piemontese. Si ricorda inoltre che il bando, al par. 2.2, specifica che: "*per ogni Azione, la stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione ad eccezione del caso in cui l'impresa ha già presentato domanda sulla relativa Azione e la stessa è stata respinta prima della concessione oppure l'impresa ha presentato formale rinuncia alla stessa*".

2.8 **Le ESCo sono ammissibili come beneficiari del Bando?**

Destinatari del Bando sono le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI), nel rispetto degli specifici ambiti di intervento, che soddisfano i criteri di cui al Capitolo 2.1 del Bando e, in particolare le "Caratteristiche della sede di realizzazione del progetto: la sede o l'unità locale ove verranno realizzati gli interventi deve essere sita e operativa in Piemonte e risultare attiva e produttiva".

Costituisce requisito di ammissibilità la presenza di una diagnosi energetica correlata all'unità produttiva, redatta secondo i criteri espressi nell'allegato 2 del D. Lgs. 102/2014, che descriva razionalmente l'efficacia tecnico-economica degli interventi proposti ad agevolazione.

Nel caso in cui una ESCo sia in possesso dei requisiti di ammissibilità può dunque presentare domanda di agevolazione a valere sulle linee di intervento ritenute pertinenti.

Nel caso in cui l'intervento proposto riguardi l'installazione di un cogeneratore ad alto rendimento, il proponente dovrà dettagliare, nel documento di diagnosi energetica, l'efficacia dell'intervento in relazione all'assorbimento dell'energia prodotta, integrando la diagnosi stessa con il quadro dei fabbisogni energetici di riferimento con opportuna perizia.

Non saranno riconosciuti ammissibili gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e) dell'Azione - EFFICIENTAMENTO che non riguardino meramente l'unità locale del proponente né incentivabili interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile (Azione - RINNOVABILI) non destinati all'autoconsumo della stessa unità locale.

2.9 **Sono un'impresa con 2 sedi in Piemonte. Posso presentare una domanda a valere sull'Azione "Efficientamento" per la sede 1 e una domanda a valere sull'Azione "Rinnovabili" per la sede 2?**

Si. Lo stesso vale per sedi adiacenti con indirizzi diversi, sedi in comuni limitrofi e altre simili fattispecie.

2.10 **Al paragrafo 2.3.3 - Condizioni specifiche di ammissibilità del bando si legge che gli interventi proposti devono soddisfare, tra gli altri, il seguente requisito: "al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di**

autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore". Come si deve interpretare ?

Non verranno finanziati interventi obbligatori, ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme in vigore e a prescrizioni.

Sulla base del principio di 'necessità dell'aiuto', non sono ammissibili al finanziamento gli interventi che devono essere realizzati nel breve periodo per rispettare norme o prescrizioni di prossima applicazione.

Con riferimento agli interventi di efficientamento degli edifici si veda anche la FAQ 6.2.

2.11 **Un'impresa intende rilevare un capannone dismesso sul quale vorrebbe effettuare successivamente la presentazione della domanda interventi di efficientamento energetico (lato involucro e/o impianti): non disponendo di uno storico dei consumi (e nemmeno di una rilevazione dei consumi sui due anni precedenti) come è possibile dimostrare il risparmio energetico derivante dagli interventi rispetto la situazione esistente all'acquisto? E' possibile prendere a riferimento i consumi della sede precedente?**

Per essere certi del risparmio energetico-emissivo conseguito dall'intervento è necessario avere almeno due anni di consumi monitorati ed una Diagnosi energetica basata almeno su questo biennio di consumi, che consente di validare il modello energetico ai sensi della norma UNI CEI EN 16247:2022. Tutte le altre assunzioni o stime risultano difficilmente verificabili e ammissibili, pertanto escludono l'ammissibilità dell'intervento alle agevolazioni previste dal bando.

2.12 **È prevista l'installazione di colonnine elettriche?**

No.

2.13 **E' ammissibile per l'azione "promozione dell'utilizzo energie rinnovabili" l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra?**

La fattispecie non è esclusa né dal Reg. 651/14 né dal Bando, tuttavia è necessario fare una verifica dei vincoli urbanistico-territoriali gravanti sull'area dell'unità locale dell'impresa oggetto dell'intervento e qualora necessario sottoporre il progetto a procedimento di V.I.A. produrre l'atto conclusivo a corredo della domanda di agevolazione.

2.14 **Per gli impianti di produzione con il documento di richiesta di allaccio alla rete (da allegare alla domanda) si intende la richiesta inviata al DSO per l'emissione del preventivo oppure bisogna già essere in possesso del preventivo di connessione emesso dallo stesso?**

Si intende la richiesta inviata dal proponente al DSO (Distribution System Operators).

2.15 **Una impresa che si occupa della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli può fare domanda?**

Si, se in possesso dei requisiti richiesti al par. 2.1 del bando e fermo restando le limitazioni previste dall'art. 1 comma 3 lettera c del Reg. (UE) n. 651/2014.

2.16 **Le RSA (con regolare iscrizione al registro Imprese) sono ammissibili come beneficiari del Bando?**

Si, non sono previste limitazioni di codici ateco ad eccezione degli ambiti esclusi dal Regolamento (UE) 651/14 art. 1 "Campo di applicazione" e dal Regolamento (UE) 1058/2021 art. 7 "Esclusione dall'ambito del FESR".

2.17 **Se una società è controllata da un Fondo di Investimento, può presentare domanda di agevolazione o il Fondo di investimento è equiparabile ad una Società Fiduciaria?**

In linea di massima, il fatto che ci sia un controllo da parte di un fondo di investimento non preclude la possibilità di presentare domanda in quanto nel calcolo del dimensionamento rientrano anche le grandi imprese,

Inoltre è possibile presentare domanda di agevolazione sia che il controllo sia attribuito ad un fondo di investimento o ad una Società una fiduciaria, in quanto casi equiparabili.

Occorre però verificare come si configura la partecipazione, ovvero che il Fondo o la Società Fiduciaria,al di là di detenere delle quote nell'impresa in quale maniera partecipa alle attività di gestione dell'impresa e in che modo è esercitato il controllo.

2.18 **Un consorzio di imprese può fare domanda? e un A.T.I. o R.T.I.?**

Un consorzio di imprese può fare domanda, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

A.T.I. o R.T.I. non sono invece ammesse, visto che sono forme giuridiche temporanee di aggregazioni di imprese.

2.19 **Una cooperativa può fare domanda?**

Si, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

2.20 **Una società privata a capitale pubblico può fare domanda?**

Si, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando, in particolare quelli previsti al par. 2.1.

2.21 **Se allego alla domanda una delibera di una banca che non è ancora "convenzionata" con Finpiemonte, l'istanza viene respinta?**

In questi casi Finpiemonte, prima di attivare l'istruttoria, verificherà con l'istituto di credito che ha rilasciato la delibera all'impresa l'effettiva intenzione ad attivare il convenzionamento con Finpiemonte (sia il Convenzionamento Quadro sia l'attivazione dell'operatività sulla presente misura). In caso negativo la domanda verrà respinta e dovrà essere ripresentata (ovviamente allegando una nuova delibera di una banca convenzionata/interessata a convenzionarsi). In caso positivo Finpiemonte procederà con l'istruttoria. L'eventuale concessione dell'agevolazione rimane comunque subordinata al completamento dell'iter previsto per il convenzionamento (sia il Convenzionamento Quadro sia la firma della Scheda Tecnica prevista per la presente misura). Tutto l'iter di convenzionamento così come sopra descritto deve comunque concludersi in tempi rapidi o comunque ragionevoli, al fine di non rallentare la cantierabilità dell'intervento.

2.22 **Per quanto attiene al punto 7 del paragrafo 3.1 del bando), si segnala che l'ottenimento delle autorizzazioni potrebbe costituire un elemento ostativo alla possibilità di presentare la domanda in quanto, in taluni casi (CHP, Caldaia Biomassa, etc.):**

- **l'iter autorizzativo potrebbe richiedere più tempo di quello a disposizione dalla data di apertura del bando (o dalla data di pubblicazione) alla data di chiusura (29/09);**
- **potrebbe necessitare di un livello di dettaglio della progettazione esecutiva, tale da poter comportare l'assunzione di impegni vincolanti con i fornitori (in quanto va identificata non solo la soluzione tecnologica ma anche il fornitore e la specifica fornitura) non compatibile con il principio di necessità dell'aiuto, che prevede che tali impegni siano assunti solo dopo la presentazione della domanda**
- **è indipendente dal controllo dell'azienda/richiedente, ma è subordinato agli iter burocratici (più o meno articolati) della Pubblica Amministrazione e dei vari Enti coinvolti.**

Come prescritto dal bando, le autorizzazioni sono necessarie per il rispetto del cronoprogramma. Le tempistiche per l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni sono a carico del soggetto proponente e non possono gravare sulle tempistiche di attuazione del PR FESR.

Rimane inteso che l'individuazione del fornitore, che si auspica avvenga per tutti i progetti, non implica la sottoscrizione di un obbligo ad acquisire la fornitura. Il livello di dettaglio del preventivo per individuare con precisione il dimensionamento/caratteristiche dell'impianto ovviamente costituiscono l'ambito di discrezionalità del potenziale beneficiario e del fornitore.

3 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI - METODOLOGIE DI CALCOLO - IMMUNIZZAZIONE - DNSH

3.1 In caso di interventi tecnici (modifiche meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche) in grado di aumentare l'efficienza energetica, i relativi costi sono tutti agevolabili?

Si, si faccia riferimento al Capitolo 2.5 e 2.6.

3.2 Il bando prevede che gli interventi abbiano un risparmio di emissioni/energia, parametrato alla capacità produttiva preesistente, calcolato in kg di CO2 equivalente per euro investito. Tale risparmio in che arco temporale deve essere realizzato ? Inoltre, il rapporto tra emissioni di CO2 per ogni euro investito è da ottenere calcolandolo IVA inclusa o esclusa?

Il paragone deve essere condotto rispetto alla situazione preesistente in un arco temporale pari ad un anno solare assunto a base di calcolo nella diagnosi energetica, prestando attenzione a mantenere invariati i fattori di carico dei macchinari/impianti, o a motivare eventuali modifiche rapportando il calcolo dei kg di C02 equivalente a grandezze caratterizzanti il processo (quali ad esempio il numero di pezzi prodotti, kg di materiale trattato etc.). I dati utilizzati per il calcolo devono essere facilmente verificabili.

Infine si precisa che l'indice di riduzione di emissioni CO2 su costo investito è da intendersi IVA esclusa.

3.3 Un progetto complesso di efficientamento energetico comprende evidentemente tutte le opere necessarie alla realizzazione dello stesso, compresa quindi la rimozione o messa in sicurezza di materiali nocivi come l'amianto. Sono ritenuti ammissibili i costi relativi alla bonifica dei materiali contenenti amianto o di altri materiali nocivi?

L'Agenzia di Coesione Territoriale con la nota prot. 9334 del 26.05.2016 chiarì che qualora il costo della rimozione e smaltimento dell'amianto o di altri materiali nocivi rappresenti una parte rilevante o addirittura maggioritaria dell'intervento, questo non potrebbe più configurarsi come di risparmio energetico, bensì come un intervento di bonifica, non ammissibile agli Obiettivi Specifici RSO2.1 - *Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra* e RSO2.2 - *Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la Direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili*.

Il nuovo Bando approvato il 13/02/2023 (cfr. paragrafo 2.6 - Spese ammissibili del Bando) estende questo assunto anche alle spese per la messa in sicurezza (sismica o ambientale) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione e/o eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate, nel limite massimo del 20% della spesa per fornitura e installazione/posa in opera, fermo restando che non si tratti di un obbligo di legge.

Ad esempio, nel caso dello smaltimento di materiali contenenti amianto la ricognizione dei MCA operata dal richiedente ai sensi del D.M. 04.09.1999 non abbia rivelato la necessità di intervento di rimozione o messa in sicurezza e quindi l'intervento di detti manufatti è necessario al solo fine della realizzazione delle opere oggetto della domanda di contributo.

Inoltre gli interventi per la “resa a prova di clima” devono essere giustificati dalla valutazione descritta nell’apposito documento di supporto “Immunizzazione dagli effetti del clima” pubblicato sulle pagine web dedicate al Bando.

3.4 **Se riportiamo sulla nostra domanda un valore di investimento superiore alle dimensioni progettuali previste da Bando (3 ML per MPMI e 5 ML per GI) su quale importo si deve fare il calcolo per il risparmio di energia/emissioni per ogni euro investito? Esempio: un investimento da 12 MLN euro su un tetto massimo finanziabile di 3 MLN euro per il calcolo del risparmio dovremmo inserire a denominatore 12 MLN euro oppure 3 MLN euro?**

Il risparmio in termini di energia primaria e/o di emissioni risparmiate è da calcolarsi sull’intero importo investito, anche quando questo eccede l’importo massimo ammissibile dal Bando. Quindi, alla luce dell’esempio sopra riportato, a denominatore dovrà essere riportato 12 ML euro.

3.5 **Vengono finanziati solo i costi supplementari dell’investimento?**

No, viene finanziato l’intero investimento. I costi supplementari servono per determinare l’importo massimo dell’aiuto. Tale calcolo viene effettuato moltiplicando i costi supplementari per la percentuale del caso riportata nella tabella al punto 2.7 del bando.

In linea generale, i costi supplementari sono calcolati rispetto al costo di impianti convenzionali o di analoghi investimenti che consentano però una minore efficienza energetica e che verosimilmente sarebbero stati realizzati senza aiuto.

3.6 **Per quali tipologie di intervento occorre inserire i preventivi di confronto per il calcolo dei costi supplementari?**

Sono necessari i preventivi di confronto per interventi in Linea b) e in Linea e) relativi all’Azione II.2.i.2, come meglio definito nell’allegato 5 al bando “Schema di Relazione tecnico - economica”- paragrafo 3.2.

3.7 **Sono ammissibili al finanziamento impianti FER che prevedano la connessione alla rete elettrica nazionale regolata dal meccanismo dello scambio sul posto?**

L’istruttoria dovrà valutare che il dimensionamento impiantistico sia effettuato in funzione del fabbisogno energetico. Evidentemente la variabilità della produzione e della capacità di assorbimento (stagionalità, cicli produttivi, festività) induce a dover ‘gestire’ la quota eccedente di energia prodotta per cui risulta verosimile, in un'ottica di economicità della spesa, il ricorso allo scambio sul posto laddove opportunamente motivato. Il nuovo Bando ha esplicitato la possibilità di ricorrere ai sistemi di accumulo al fine di ottimizzare l’autoconsumo a supporto degli impianti FER, e sono ritenuti anch’essi una spesa ammissibile.

3.8 **Sono finanziabili interventi per l'installazione di pannelli solari qualora ci si inserisca in una CER?**

No, il Bando è rivolto ad una singola impresa e non è previsto l'autoconsumo mediante la "vendita" all'interno di Comunità Energetiche Rinnovabili.

3.9 **Un intervento di Re-lamping, con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti dell'azienda può essere considerato un intervento ricadente nell'efficientamento energetico dell'edificio?**

Sì, l'intervento è ammissibile all'agevolazione qualora si tratti di sostituzione di corpi illuminanti esistenti con tecnologie più efficienti (LED) e contestuale riduzione della potenza installata.

3.10 **Nella voce c) del Bando "EFFICIENZA" possono rientrare l'impianto di climatizzazione dell'area produttiva e i serramenti ad alta efficienza energetica?**

Si, purché rispettino i requisiti del Bando e superino i requisiti del DM 26.06.2015 per una quota parte che raggiunga la spesa minima ammissibile (€ 80.000 per MPMI e € 500.000 per GI). Fare anche riferimento a quanto previsto al par. 3.13.

3.11 **Tra le rinnovabili agevolate all'interno del bando non ci sono le pompe di calore; la sostituzione di una caldaia termica con una pompa di calore può essere considerata un intervento di efficientamento energetico?**

Le pompe di calore rientrano nella definizione riportata dal D.Lgs. 199/2021, comma 1, lettera b):

"energia dell'ambiente": energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue" […]

Se l'introduzione di una pompa di calore sostituisce un "impianto termico"[1] a servizio della climatizzazione indoor, può considerarsi un intervento di efficientamento energetico di edificio, rientrante nella Linea c); se integra altri impianti termici esistenti, può rientrare nella Linea c) sia della domanda di efficientamento sia rinnovabili. Ancora, se la pompa di calore è a servizio di usi industriali potrebbe rientrare anche nell'efficientamento di linee produttive, ma bisogna esaminare il caso specifico, per questo si rimanda alla valutazione del Comitato Tecnico.

---

[1] L'ultima definizione di impianto termico, introdotta dal D.Lgs. 48/2020 che ha modificato il D.lgs. 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
(l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

3.12 **Premesso che non tutte le aziende sono allineate ai limiti minimi previsti dal D.M. 26.06.2015, cosa sarà realmente finanziato? Tutta la spesa sostenuta dall'azienda o solamente i cosiddetti "costi supplementari", quei costi cioè che permettono il superamento dei requisiti minimi?**

Come nella passata programmazione è agevolabile soltanto la quota parte che permette il superamento dei requisiti di legge. Cfr. anche FAQ 6.2.

3.13 **A pagina 7 del bando quali sono le differenze che mi porterebbero a dover scegliere di inserire un macchinario (centro di lavoro, pressa, laser….) nella voce b) dove è necessario evidenziare e dimostrare il risparmio di energia 1 kWh/€ piuttosto che nella voce e)? Inoltre, il rapporto di 1 kWh per ogni euro investito è da ottenere calcolandolo IVA inclusa o esclusa?**

Se il macchinario si inserisce in una linea di produzione esistente, efficientandola, si sceglie la Linea b); se il macchinario rappresenta una nuova linea (ad esempio un nuovo prodotto o il confezionamento finora commissionato ad un fornitore esterno), si sceglie la Linea e).

Nel secondo caso, è vero che non è richiesto il requisito sul risparmio di energia primaria in termini di kWh/€, ma si deve rispondere al principio DNSH.

Infine si precisa che l'indice di risparmio di energia primaria su costo investito è da intendersi IVA esclusa.

3.14 **Come si fa nella pratica ad ottemperare al requisito DNSH?**

Come indicato nel paragrafo 3.3. dell'indice guida della RTE, Allegato 5 del Bando.

3.15 **Nei sistemi di building automation si possono considerare ammissibili anche i sistemi di sensoristica propedeutici all'installazione di sistemi di building automation?**

Sì.

3.16 **Gli ottimizzatori di tensione per eliminare sprechi possono essere considerati strumenti per l'efficientamento energetico?**

Sì.

3.17 **Presso una delle nostre due sedi già presenti sul territorio piemontese vorremmo eseguire un intervento di efficientamento energetico e installare un impianto fotovoltaico. Per determinare il fabbisogno energetico da cui deriva la potenza dell'impianto fotovoltaico, possiamo considerare i consumi di entrambe le sedi?**

Il fabbisogno da calcolare per definire l'autoconsumo può essere la somma di entrambe le sedi e deve risultare dalla Diagnosi energetica.

3.18 **Qual è il significato del carattere di strategicità degli investimenti per le GI?**

Alla GI è legato un carattere di strategicità in relazione al numero di persone impiegate o l'indotto coinvolto su un territorio o la competitività sul mercato nazionale o internazionale.

3.19 **La costruzione di un depuratore di acque reflue è contemplato ?**

La costruzione nuova in generale non è ammissibile perché non dispone di consumi energetici ed emissioni climalteranti da ridurre.

Il depuratore potrebbe rappresentare una nuova linea all'interno di uno stabilimento produttivo.

3.20 **Nel caso in cui venga realizzato un intervento di efficientamento di un edificio aziendale con sostituzione dei serramenti ed il rifacimento della copertura che integra direttamente un impianto fotovoltaico, si deve fare una sola domanda per la linea di efficienza energetica delle imprese, oppure è opportuno prevedere anche una seconda domanda relativa alla linea sulle fonti rinnovabili?**

Per l'impianto fotovoltaico, si deve fare domanda sulle RINNOVABILI.

3.21 **La sostituzione di caldaie a metano con altre più efficienti (che rispettano gli indici di risparmio di emissioni indicati nel Bando), il cui utilizzo serve sia per il riscaldamento, sia per la produzione di vapore per il ciclo produttivo, va indicata nella linea "interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi…" o "interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese…"?**

Trattandosi di un impianto a servizio anche della produzione va inserito nella Linea b).

3.22 **L'I.V.A. è un costo ammissibile ad agevolazione?**

Si, con riferimento all'art. 64, par. c) lett. iii) del Regolamento 2021/1060, nel caso di investimenti realizzati da destinatari finali nel contesto di strumenti finanziari (finanziamento) combinati con sovvenzioni (contributo a fondo perduto), si evidenzia che tale articolato va interpretato nel senso che le spese relative all'IVA sono ammissibili per la parte strumento finanziario, ed escluse per la parte sovvenzione, tranne nel caso in cui tale sovvenzione abbia un valore inferiore a 5 milioni di euro oppure nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile dal beneficiario.

Il beneficiario pertanto dovrà indicare nell'apposita sezione del modulo di domanda se le spese oggetto di richiesta di agevolazione comprendono o meno l'I.V.A.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del PR FESR della Regione Piemonte e del Reg. (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La Comunicazione C (2023) 1712 del 9/3/2023 (https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/GBER_amendment_2023_EC_communication_annex_0.pdf) annuncia una modifica a tale Regolamento. Gli aggiornamenti riguardano, in particolare e tra l'altro, le misure di aiuto di Stato a sostegno della transizione verde e digitale, introducono degli adeguamenti agli importi di aiuto sulla base dell'evoluzione del

mercato e della prassi in atto da parte della Commissione, **prevendendo l'inammissibilità dell'IVA**. Il Regolamento in versione modificata entrerà in vigore non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in versione tradotta, fatta salva l'applicazione del periodo di transizione indicato.

La Regione si riserva di valutare quale impatto potranno avere le modifiche sul bando e avrà cura di comunicarlo tempestivamente ai beneficiari: pertanto, alla data di pubblicazione delle presenti FAQ, è in vigore il REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 ed il bando approvato con D.D. 13 febbraio 2023, n. 85 per i quali l'IVA risulta un costo ammissibile.

3.23 **Successivamente alla approvazione della domanda di agevolazione, nel caso in cui venga sostituita l'impresa per la realizzazione dell'opera rispetto a quella che ha presentato il preventivo, le spese sono comunque ammissibili?**

Si rimanda a quanto previsto dal par. 3.5 del bando in merito a variazioni tecniche del progetto.

3.24 **Nell'ambito "dell'immunizzazione degli effetti del clima" quale documentazione è necessario produrre con riferimento alla fase 1 di screening? Sono sufficienti valutazioni qualitative e che documentazione di supporto deve essere fornita a garanzia delle valutazioni effettuate? Inoltre, tali valutazioni vanno intese su qualsiasi tipologia di intervento, sia di efficienza energetica che di fonti rinnovabili?**

La documentazione necessaria da produrre per la fase di screening è indicata nell'Allegato 2 dell'apposito documento pubblicato sul portale web dedicato al bando: Immunizzazione dagli effetti del clima. Va resa come indicato nell'allegato 5 del Bando all'interno della relazione tecnica-economica.
La valutazione delle opzioni di adattamento può essere quantitativa o qualitativa, in funzione della disponibilità di informazioni e di altri fattori. In ragione della tipologia e degli interventi finanziati dal presente bando e dei dati attualmente disponibili a livello regionale, il proponente ai fini della verifica di resilienza climatica procede con una valutazione qualitativa di screening della vulnerabilità e dei rischi del progetto, dando risposta alle domande della tabella di cui all'Allegato 1 del documento Immunizzazione dagli effetti del clima .
Tuttavia tenendo conto che la determinazione del «livello accettabile» di rischio dipende dall'esperto o dal gruppo di esperti che effettua la valutazione e dal rischio che il promotore del progetto è disposto ad accettare; è sempre facoltà del proponente la scelta di effettuare fin dall'inizio un'analisi di maggior dettaglio, con riferimento al paragrafo 3.3 della Comunicazione (2021/C 373/01).
Inoltre sempre a giudizio dell'esperto o del gruppo di esperti vi possono anche essere elementi del progetto considerati infrastrutture non essenziali per cui i costi delle misure di adattamento superano i benefici derivanti dalla prevenzione dei rischi; l'opzione migliore potrebbe essere quella di accettare che, in alcune circostanze, le infrastrutture non essenziali non siano all'altezza.
Infine, le valutazioni su esposte vanno eseguite su qualsiasi tipologia di intervento. Come specificato nel punto 2.3.1. Immunizzazione degli effetti del clima del Bando, ai sensi dell'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 il Bando garantisce che i proponenti rispettino il criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa è di almeno cinque anni. La valutazione e la eventuale previsione di misure atte a garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima riguarda tutte le opere oggetto dell'agevolazione.

Per ciascun rischio significativo individuato occorre valutare misure di adattamento mirate. Le misure preferite dovrebbero quindi essere integrate nella preparazione del progetto e/o nel suo funzionamento allo scopo di migliorare la resilienza climatica.

Si prega di rivolgere i quesiti sul tema "immunizzazione" a: ***cambiamento.climatico@regione.piemonte.it*.**

3.25 **(Con riferimento al file "*Foglio di calcolo per valutazione emissioni*") Ho provato a compilare il file Excel, ma quando inserisco i valori di energia elettrica e gas naturale mi da ERRORE. *NEW***

Il file può essere aperto agevolmente con Calc di Libreoffice; l'ultima versione ufficiale di Libre, la 7.5.1.2, è scaricabile dal sito della fondazione Libre Office.
Il file può essere anche aperto online con Google Documents, per poi salvarlo come *.ods.

4 DIAGNOSI ENERGETICHE

4.1 È ammissibile tra le spese rendicontabili quella sostenuta per la diagnosi quietanzata precedentemente all'invio della domanda di finanziamento?

Sono ammissibili la spese sostenute dopo il 07/10/2022, data di approvazione del PR Piemonte FESR 21-27 da parte della Commissione Europea.

4.2 Per le diagnosi energetiche essendo obbligatorio dal D.Lgs. 102/2014 la redazione da parte di EGE e ESCO solo per le Imprese energivore o grandi imprese, per tutte le altre è sufficiente Diagnosi da parte di tecnico abilitato? Come per edifici pubblici e residenziali? ***NEW***

Sì. Rimane ovviamente l'obbligo, cosi come previsto dal par. 3.1 del bando, che la diagnosi energetica sia comunque sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, anche qualora sia previsto per obbligo normativo la redazione di detto documento da parte di EGE o ESCO .

4.3 Il sostegno agli interventi è assicurato esclusivamente alle iniziative individuate attraverso una diagnosi energetica, almeno su base biennale, in conformità alle norme vigenti in materia. Vorrei avere maggiori informazioni sulla richiesta di diagnosi energetica su base biennale. Come si traduce tale richiesta? Occorre tenere conto dei consumi di almeno due anni (2021 e 2022)? E quale anno verrà preso come riferimento?

Come indicato dal Bando al paragrafo 3.1 – Come presentare la domanda, la Diagnosi Energetica deve essere conforme all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. e le modalità operative sono definite dalle norme UNI CEI TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. A tal fine, si suggerisce di consultare il portale dell'ENEA, alla pagina:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/indicazioni-operative.html?highlight=WyJkaWFnbm9zaSIsImVuZXJnZXRpY2EiLCJkaWFnbm9zaSBlbmVyZ2V0aWNhIl0=.

Con "base biennale" si intende che la priorità degli interventi di efficientamento energetico previsti in conclusione della diagnosi deve basarsi sui fabbisogni di energia dei due anni precedenti rispetto alla presentazione della domanda, quindi i dati di consumo devono essere rappresentativi e coerenti con lo scopo della diagnosi. Il riferimento ai due anni precedenti rispetto alla presentazione della domanda costituisce la condizione minima per valutare il bilancio energetico di riferimento dell'impresa analizzata e la conseguente corretta valutazione della convenienza degli interventi proposti in domanda. Ad esempio, se si presenta domanda a luglio 2023 per l'efficientamento dell'impianto termico di climatizzazione, è richiesto che ci si basi almeno sui dati relativi alle due stagioni termiche precedenti 2021-22 e 2022-23. Se queste non sono rappresentative della situazione in atto e non costituiscono un valido riferimento sarà compito dell'esperto valutare la necessità di analizzare ulteriori annualità.

4.4 Al punto 2.2 del Bando si precisa che "Gli interventi devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014". Nel caso

di una PMI non energivora devono essere comunicati i risultati della diagnosi all'ENEA e all'ISPRA?

Il requisito espresso dal Bando è che la diagnosi energetica sia redatta secondo i criteri espressi dall'allegato 2 del D.lgs. 102/2014, ovvero secondo le specifiche UNI 16247: 1-4. Dunque, ai fini della partecipazione al Bando, un'azienda non obbligata ad eseguire la diagnosi energetica del proprio sito, non è tenuta a trasmetterla ad ENEA.

Nel caso in cui volontariamente volesse implementare il data base nazionale predisposto da ENEA, trasmettendo la diagnosi, allora dovrà prevedere anche a comunicare ad ENEA i risparmi energetici; infatti, l'art. 7 comma 8 del D.Lgs 102/2014, coinvolge tutte le aziende che abbiano effettuato la Diagnosi Energetica, volontariamente o per rispondere all'obbligo e che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme ISO 50001: queste devono comunicare ad ENEA entro il 31 marzo di ogni anno eventuali risparmi energetici conseguiti all'anno n-1 rispetto all'anno n-2.

4.5 **Nel caso di interventi di efficientamento energetico degli edifici è possibile utilizzare la diagnosi energetica proposta dai software per la realizzazione dell'APE?**

No, l'edificio è parte di una realtà aziendale più ampia, scopo del Bando è quello di incentivare il miglioramento di tutti i processi energetici e quindi, per avere una conoscenza completa, è richiesto che il richiedente abbia consapevolezza del complesso dei fabbisogni energetici della sua attività.

Per questo la diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione al Bando, non può limitarsi al calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio sulla base della metodologia di cui alle specifiche tecniche UNI TS 11300, ma deve essere conforme ai criteri minimi dell'Allegato 2 del D.lgs. 102/2014 nonché alle pertinenti norme tecniche, che possono essere declinati come segue:

- rappresentazione dei dati di consumo misurati o ricavati in maniera indiretta dalle bollette con frequenza adatta al tipo di analisi richiesta:
    1. distribuzione sufficientemente rappresentativa del consumo dei vettori utilizzati per la produzione di energia termica;
    2. distribuzione del consumo di elettricità almeno mensile;
- esame dettagliato del profilo di consumo energetico, sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale, con scomposizione dei flussi energetici – suddivisi nei diversi vettori – per i servizi presenti (es. per l'elettricità considerare illuminazione parti comuni e pertinenze esterne, apparecchiature e macchinari, ausiliari impianto termico, ecc.; per il gas considerare riscaldamento, ACS, alimentazione CAR, ecc.), considerando un numero significativo di utenze rispetto ai consumi rilevati (es. individuare almeno il 95% dei consumi) ed individuando quelli maggiormente energivori (es. diagramma di Sankey);
- analisi tecnico-economica delle singole opportunità di risparmio con valutazione del tempo di ritorno semplice e del VAN degli interventi ipotizzati, valutando la loro interazione e il beneficio addizionale in modo da supportare, motivandoli, gli interventi individuati;

- individuazione, in modo affidabile, delle opportunità di miglioramento più significative, avvalendosi di un'analisi sufficientemente rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale; in particolare, il modello termo-energetico dell'edificio deve essere validato attraverso il confronto con i consumi reali corretti con i dati climatici del periodo a cui si riferiscono.

Le diagnosi energetiche devono riportare valutazioni di calcolo sufficientemente dettagliate e convalidate per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

4.6 **Le Diagnosi Energetiche finanziabili dal Bando riguardano anche quelle presentate dalle imprese obbligate? È prevista una nuova edizione del bando per la realizzazione di diagnosi energetiche come era già stato proposto in passato*?***

Il FESR non riconosce mai spese previste dagli obblighi di legge.

Non è prevista una nuova edizione del bando di agevolazione per realizzazione di diagnosi energetiche.

5 MONITORAGGIO

5.1 **Riguardo al sistema di monitoraggio da implementare per la rendicontazione annuale del progetto, così come richiesto nella lettera del provvedimento di concessione, c'è la necessità di installare delle apparecchiature apposite per il monitoraggio fisico dell'energia post intervento o se si tratta di un tipo di monitoraggio di altro tipo (economico, sulle tempistiche,...)?**

L'indicazione sulla necessità di monitoraggio è da considerarsi relativa ad un sistema di misura puntuale delle quantità di energia processate dal macchinario oggetto del finanziamento.

Un monitoraggio a norma, come spesso raccomandato o richiesto nelle Diagnosi Energetiche allegate ai progetti, richiede apparecchiature MID con possibilità di data logging e quindi possibilità di analisi nel tempo. Il minimo accettabile è un sistema che consente di confermare le ipotesi di progetto, mediante misura fisica e conservazione del dato.

Ad esempio:

1 un impianto CAR, per fruire della prevista defiscalizzazione, deve essere equipaggiato con misuratori piombati su ingressi e uscite che monitorano le ore di funzionamento annuo, l'energia consumata in ingresso, l'energia termica ed elettrica prodotta – dati misurati e sottoposti a controlli fiscali;

2 un forno fusorio alimentato a gas, se non dispone di un punto di misura, deve esserne dotato insieme alle apparecchiature per la conservazione del dato, in modo tale che sia possibile la verifica di tutti i parametri progettuali necessari alla verifica degli indici dichiarati, come la quantità di ore lavorate, consumi di energia elettrica e termica, ecc..

3 un impianto di illuminazione dovrebbe avere almeno un sottocontatore ed un contatore orario integrato, meglio se viene conservata anche la P media.

Al consulente tecnico / progettista spetta il compito di progettare il sistema di monitoraggio più efficace sia ai fini della partecipazione al bando sia ai fini di efficace monitoraggio della gestione dell'energia aziendale, nell'interesse primo dell'imprenditore.

Soltanto in presenza di dati correttamente misurati (e non ipotizzati sulla base di un calcolo teorico) il controllore ha tutti gli elementi per verificare se le premesse progettuali sono confermate o meno.

I costi per il sistema di monitoraggio sono spese ammissibili.

6 CASI PARTICOLARI

6.1 **Nel caso specifico, l'intervento di sostituzione della copertura si riferisce alla sostituzione completa della copertura di un fabbricato industriale il cui impianto termico è in condivisione con un altro fabbricato industriale posto nelle immediate vicinanze. In tal caso quindi l'edificio, stante la norma tecnica, è costituito da due fabbricati serviti da un unico impianto termico. Per verificare l'aliquota di riferimento del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (ai fini dell'individuazione dell'intervento di "riqualificazione energetica" ai sensi del D.Lgs 192/05 e DM 26/06/2015) è corretto considerare quindi il totale delle superfici disperdenti lorde complessive dei due fabbricati, asserviti da un unico impianto termico?**

La domanda veniva preceduta dalla seguente ampia premessa:

"La presente al fine di inquadrare normativamente un intervento di rifacimento della copertura di un fabbricato industriale per il quale si vorrebbe fare richiesta di finanziamento regionale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del D.Lgs 192/05 e ai sensi del punto 1.4.2 dell'Allegato I del DM 26/06/2015, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore".

Ai sensi dell'art. 2, lettera a) del D.lgs. 192/05 un edificio è "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti"; il DM 26/06/2015 , all'art. 3 indica le norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, tra le quali la norma UNI/TS 11300 – parte I.

La norma UNI/TS 11300 parte I al punto 7.1, dice che "Ai fini dell'applicazione della presente specifica tecnica, l'edificio è costituito da uno o più fabbricati (involucri edilizi) o da porzioni di un fabbricato, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione". Dalla precedente definizione del D.Lgs. 192/05 e da quanto si può riscontrare al punto 7.1 della UNI 11300-1 si evince che un edificio è costituito da uno o più fabbricati e dal relativo impianto termico.

Nel caso specifico, l'intervento di sostituzione della copertura si riferisce alla sostituzione completa della copertura di un fabbricato industriale il cui impianto termico è in condivisione con un altro fabbricato industriale posto nelle immediate vicinanze. In tal caso quindi l'edificio, stante la norma tecnica, è costituito da due fabbricati serviti da un unico impianto termico.

Per verificare l'aliquota di riferimento del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (ai fini dell'individuazione dell'intervento di "riqualificazione energetica" ai sensi del D.Lgs 192/05 e DM 26/06/2015) è corretto considerare quindi il totale delle superfici disperdenti lorde complessive dei due fabbricati, asserviti da un unico impianto termico?".

La risposta è “No” perché in riferimento all’art. 11 del D.Lgs. 192/05 un conto è la riqualificazione dell’edificio (per la quale si applica il D.M. 26-06-2015), un conto è il calcolo delle prestazioni energetiche (per il quale si applica il combinato disposto dal D.lgs. 152-05 & UNI TS 11.300).

6.2 Interventi di efficientamento energetico degli edifici

Il caso riguarda in particolare l’applicazione del D.M. 26.06.2015 c.d. “Requisiti minimi” e della D.G.R. n. 46/2009; tale normativa, pur non obbligando all’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico ammissibili per Azione - EFF - Linea c), tuttavia richiede la rispondenza degli interventi intrapresi ad una serie di requisiti per le caratteristiche termiche ed i parametri energetici di strutture ed impianti costituenti l’intervento di efficientamento stesso.
Stante il fatto che non si può concedere il contributo agli interventi rispondenti ad un obbligo di legge o ad un limite minimo previsto da una normativa, il CT eseguirà la valutazione di merito tecnico nel modo seguente:

- se l’intervento proposto in domanda risponde ai limiti previsti dal quadro normativo vigente (esempio: D.M. 26.06.2015 c.d. “Requisiti minimi”, D.G.R. n. 46/2009….), la spesa è decurtata completamente;
- se l’intervento si spinge oltre i limiti previsti, migliorando le prestazioni energetiche dell’edificio, il contributo può essere riconosciuto; si invita pertanto il richiedente ad esplicitare gli extra costi relativi all’efficientamento energetico dell’edificio che consentono il superamento dei requisiti minimi previsti.

Esempio: Nell’ambito dell’azione II.2i.2 lettera c) (interventi di efficientamento energetico di edifici) si vorrebbero sostituire i vetri dei serramenti verticali degli shed a copertura dei capannoni che ospitano la produzione, riscaldati. Nel serramento esistente, costituito da telaio in acciaio senza taglio termico e vetro singolo retinato (Trasmittanza complessiva vetro- telaio pari a circa U = 4.9 W/mq°K), si vorrebbero sostituire i vetri retinati con pannelli traslucidi in policarbonato alveolare, conservando i telai esistenti, e conseguendo un miglioramento complessivo della trasmittanza del serramento (Trasmittanza complessiva vetro-telaio POST pari a circa U = 2.6 W/mq°K). **Considerando che il Decreto Legislativo 26/06/15 “requisiti minimi” non prevede un requisito minimo di trasmittanza termica U per i serramenti sostituiti per la categoria di edifici E.8 (in caso di riqualificazione energetica)**, è possibile considerare ammissibile tale intervento (**salvo la verifica del rapporto risparmio di emissioni/energia**) e ritenere che tutti i costi relativi all’intervento stesso rientrino nei costi ammissibili, non essendoci sovraccosti legati ai requisiti minimi.

6.3 Sostituzione dei motori esistenti con motori ad alta efficienza IE3 e IE4

Il Regolamento della Commissione (CE) 640/2009, adottato il 22.07.2009, prevede che i nuovi motori di potenza compresa tra 7,5 e 375 kW a partire dal 1.01.2015 dovranno essere in classe almeno del tipo IE3 oppure IE2 se accoppiati ad inverter e a partire dal 1.07.2017 anche quelli di potenza tra 0,75 e 7,5 kW.

Dunque da gennaio 2017 non sono più finanziabili i motori IE2 e IE3 con potenza maggiore di 0,75 kW, ma soltanto motori con classe di efficienza energetica superiore.

6.4 **RIFASAMENTO: La delibera AEEG 654/2015/R/eel introduce il cosfi 0,95 e nuove disposizioni da rispettare**

In Italia l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA) ha emanato la delibera 654/2015/R/eel per il periodo di regolazione 2016-2023.

Per tutti gli utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW sono indicate nuove disposizioni da rispettare:

- Il fattore di potenza «istantaneo» in corrispondenza del massimo carico nelle fasce orarie F1 e F2 deve essere almeno pari a 0,9. Tale valore è da intendersi come valore medio nel quarto d'ora di massimo carico.
- Il fattore di potenza medio mensile deve essere almeno pari a 0,7.
- Non è consentita l'immissione in rete di potenza reattiva.

Per non incappare in penali in bolletta, il cosfi medio mensile è stato portato da 0,90 a 0,95 (ovvero è ammesso un rapporto massimo, tra energia reattiva ed energia attiva prelevate da rete, pari a 0,33 e non più 0,50).

Ne consegue che all'esito positivo delle istruttorie sulle domande provenienti da utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW, che prevedono interventi di efficientamento o di installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile elettrica, è introdotta la seguente prescrizione: "Al richiedente è fatto obbligo di trasmettere in sede di rendicontazione prova documentale di ottemperanza alla delibera AEEG 654/2015/R/eel".

6.5 **Qual è la procedura di calcolo delle emissioni di NOx e PM10, associate al risparmio energetico ottenuto con l'intervento per cui si richiede il contributo? Quali fattori emissivi utilizzare per quantificare PM10 e NOx?**

Per la valutazione e calcolo delle emissioni di CO2, NOx e PM10 è possibile utilizzare il foglio di calcolo excel "Foglio di calcolo per valutazione emissioni" disponibile alla pagina web dedicata al bando:https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-efficienza-energetica-energie-rinnovabili-nelle-imprese

7 CUMULABILITA'

7.1 Con riferimento al paragrafo 2.8, "Regole di Cumulo con altre agevolazioni pubbliche", sussiste la cumulabilità dell'agevolazione con i Certificati Bianchi / Titoli di efficienza energetica?

Sono cumulabili in quanto "*l'art. 1, comma 1, lettera e) del DM 10 maggio 2018, che sostituisce l'art. 10, comma 1, del DM 11 gennaio 2017, dispone che i Certificati Bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del DM 11 gennaio 2017 non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:*

1. *fondi di garanzia e fondi di rotazione;*
2. *contributi in conto interesse;*
3. *detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.*

In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%."

Fonte GSE:
https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=5aa819efdb6488107a27e34748961978

7.2 L'agevolazione prevista dal Bando è cumulabile con gli incentivi del Conto Termico?

Il bando al punto 2.8 definisce le regole di cumulabilità delle spese relative al progetto nei confronti di altre agevolazioni pubbliche.
Nel caso in cui gli strumenti di agevolazione non si configurino come "regimi di aiuto" è possibile il cumulo; diversamente, nel limite di quanto previsto dalla disciplina di riferimento, occorre rispettare le soglie massime di aiuto previste dal Reg. (UE) n. 651/2014.
Pertanto gli incentivi previsti dal Conto Termico sono cumulabili con altri incentivi non statali (es. Fondi FESR), nel limite previsto dalla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato (nel caso del bando i limiti sono quelli del Regolamento 651/2014); infine gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.
Fonte GSE :
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/ulteriori-informazioni

7.3 L'agevolazione prevista dal bando è cumulabile con il credito d'imposta beni 4.0?

Il bando al punto 2.8 alla lettera c) riporta testualmente *"cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme*

legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovrafinanziamento"
Alla luce delle informazioni disponibili riteniamo che il Credito d'imposta 4.0 rientri nel punto c) del par. 2.8 del bando e che, fermo restando il rispetto delle regole previste a livello statale, possa essere cumulabile con la presente agevolazione regionale.

7.4 **Sono una PMI: optando per una durata del finanziamento a 60 mesi è possibile abbinare la legge "nuova Sabatini 2023" al finanziamento?**

No, il cumulo non è possibile in quanto si verrebbe a verificare una situazione di "doppio finanziamento" per la stessa spesa, situazione non consentita dal Reg. (UE) 2021/1060.